



COMUNE DI SICULIANA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COMMISSIONE II^

Finanza e tributi, bilancio ed adempimenti connessi, programmazione economica.

VERBALE N. 4 del 31 maggio 2017

Il giorno **Trentuno** del mese di **Maggio** nell'anno 2017 alle ore **11:00** presso la sede Municipale, la seconda commissione consiliare, presieduta dal consigliere Francesca Vella, si è riunita per discutere i seguenti punti all'o.d.g.:

- 1) Servizio di Tesoreria – Approvazione schema di Convenzione;
- 2) Riconoscimento debito fuori bilancio – Pignoramento Perruccio Salvatore – Comunicazione del Tesoriere del 13/01/2017;
- 3) Regolamento Comunale di Contabilità in attuazione all'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.lgs. n. 118/2011.

Durante la seduta risultano presenti i consiglieri Lo Presti Alfonso – Puccio Letizia.

Assenti i consiglieri Alletto Calogera e Picarella Gerlanda.

Assiste l'Assessore al Bilancio Paolo Maria Iacono e il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria Dott. Domenico Indelicato, quest'ultimo in qualità di Segretario verbalizzante.

Il Presidente, constatato il numero legale dà lettura dei punti iscritti all'o.d.g. .

Terminata la lettura dà la parola, per la relazione di competenza, al Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria.

Punto 1 dell'o.d.g. - Servizio di Tesoreria- Approvazione schema di convenzione

Dopo la relazione del Responsabile dell'Area Economico- Finanziaria il Consigliere Puccio Letizia chiede notizie in merito alla mancata quantificazione dell'importo di sponsorizzazione.

L'Assessore al Bilancio Paolo Maria Iacono argomenta sull'eventuale condizione, non necessaria, della presenza della filiale in sede presso il Comune nonostante reputi la stessa condizione di rilevante utilità sociale.

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria fa presente che è necessario togliere ogni riferimento a data previsto nello schema convenzionale per le possibili ulteriori proroghe legate ai tempi tecnici di indizione di gara. Rappresenta, inoltre, che i punti oggetto di approfondimento saranno adeguatamente valutati in sede di stesura del bando.

Terminata la trattazione, del 1 punto iscritto all'o.d.g., la Commissione esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione.

Punto 2 dell'od.g. - Riconoscimento debito fuori bilancio – Pignoramento Perruccio Salvatore comunicazione del Tesoriere del 13/01/2017.

Relaziona sul punto il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria.

Terminata la relazione, il consigliere Puccio Letizia chiede se si tratta di pignoramento confacente altri procedimenti già noti. Ricorda che il Consiglio Comunale si è già espresso rinviando medesimi punti per avere chiarimenti in merito alle proposte.

Non avendo notizie dettagliate in merito ai debiti in esame si richiedono gli approfondimenti necessari per capire i motivi che hanno determinato il pignoramento con le relative responsabilità, demandando al Segretario Comunale di adottare i provvedimenti conseguenti al fine di permettere le necessarie determinazioni.

Punto 3 dell'o.d.g. - Regolamento Comunale di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.lgs. 118/2011

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria relaziona sulla proposta e sulla necessità e sull'urgenza.

Dopo la verifica della proposta regolamentare il Consigliere Puccio Letizia propone di inserire l'art. 50 bis come da allegato A .

Inoltre propone, dietro verifica di compatibilità con l'art. 27 comma 3 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, di aggiungere il seguente comma all'art. 24:

comma 1 /bis – gli emendamenti alle variazioni di bilancio possono essere presentati:

- a) nelle convocazioni **“ordinarie e straordinarie”** entro 24 ore prima della data fissata per la trattazione della proposta di deliberazione da emendersi, in modo che sulle stesse possa essere acquisito il parere del responsabile finanziario e del revisore dei conti;
- b) nelle convocazione **“urgenti”** nella stessa seduta consiliare.

Il consigliere Puccio chiede chiarimenti in merito all'art. 29 relativo all'acquisizione di somme tramite conto corrente di servizio .

Il Responsabile dell'Area Economico- Finanziaria chiarisce tutti i dubbi presentati

Il Presidente Vella Francesca propone di integrare il Regolamento come da allegato B - articoli 77/bis, 77/ter, 77/quater.

Ultimati i lavori, la seduta è chiusa alle ore 13:30.

Letto, sottoscritto e approvato.


Siculiana li 31/05/2017

Il Vice Presidente della Commissione
Francesca Vella



I Consiglieri Comunali:

Lo Presti Alfonso
Puccio Letizia



Art. 50/bis - Debiti fuori bilancio

1. Almeno una volta con deliberazione da adottarsi entro il **31 luglio di ciascun anno**, il Consiglio comunale provvede al riconoscimento della legittimità di eventuali debiti fuori bilancio ed adotta i provvedimenti necessari per il loro ripiano.

2. Nel bilancio annuale di previsione possono essere stanziati appositi fondi per il finanziamento di debiti fuori bilancio per le spese previste dall'art. 194 del Tuel.

3. Per il finanziamento delle spese suddette, il comune, in via principale, utilizza, per l'anno in corso e per i due successivi, tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale.

4. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate e possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Detta scelta dovrà essere accompagnata da apposita relazione del Dirigente del Settore Finanziario.

5. dirigenti competenti per materia devono tempestivamente procedere al riconoscimento dei debiti fuori Bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del TUEL.

6. Per il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive o decreti ingiuntivi esecutivi di cui alla lettera a) dell'art. 194, primo comma, TUEL, la competenza è assegnata :

-alla Direzione Affari Generali/Affari Legali previa acquisizione, ove occorra e non sia sufficiente la documentazione di causa già in possesso (Avvocatura comunale) di apposita relazione del Dirigente competente per materia sulle ragioni che hanno portato alla formazione del debito;

-per le sentenze relative al contenzioso tributario, la competenza al riconoscimento del debito è assegnata al Dirigente dei tributi;

-per le sentenze relative alle violazioni al codice della strada e competente il Dirigente alla Polizia Municipale;

-per le sentenze e i decreti ingiuntivi esecutivi inerenti il contenzioso del Lavoro è competente la Direzione Risorse umane.

In caso di dubbi o contrasti procedurali, decide il Segretario comunale con disposizione vincolante per gli uffici.

Al fine di rispettare il termine legale ad adempiere di 120 gg. dalla notifica del titolo esecutivo, quest'ultimo dovrà essere trasmesso entro e non oltre tre giorni liberi dall'Ufficio comunale ricevente detto titolo (protocollo, Gabinetto Sindaco o altro) alla Direzione competente come sopra individuate.

Entro e non oltre quindici giorni dalla notificazione all'Ente del predetto titolo esecutivo, Direzione competente dovrà trasmettere la proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio al Dirigente del Servizio Finanziario che dovrà esprimere entro 5 giorni il relativo parere contabile.

La proposta verrà trasmessa al Collegio dei revisori e completa di tutti i pareri successivamente inviata al presidente del Consiglio comunale per i conseguenziali adempimenti.

7. In ordine all'applicazione della disciplina di cui alla lettera e) dell'art. 194 primo comma

TUEL, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, si precisa che la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione ma ha la funzione di esonerare il destinatario della promessa dall'onere di fornire la prova dell'esistenza del rapporto fondamentale, fermo restando che in caso di inesistenza di detto rapporto, la ricognizione resta inefficace in quanto priva di causa.

Pertanto, la procedura suddetta prevista dal TUEL presenta l'effetto contabile di rendere possibile il pagamento anche in caso di mancata indicazione della copertura finanziaria, ma non sana la nullità derivante dalla mancata formalizzazione del contratto, atteso che il riconoscimento del debito non comporta la novazione del titolo nè costituisce un'autonoma *causa obligandi* e quindi non può produrre effetti ove, il credito non possa sorgere per la nullità del contratto.

Dunque, nulla è dovuto da parte dell'amministrazione in esecuzione di un accordo negoziale che manca della dovuta forma contrattuale scritta, per cui solo se il debito fuori bilancio deriva da un contratto sottoscritto e consacrato in un determinato documento unitario, sia pure privo di regolare copertura finanziaria, in toto o in parte, al momento dell'ordinazione della prestazione, potrà procedersi da parte dell'organo consiliare al riconoscimento della legittimità dello stesso ai sensi dell'art. 194, primo comma, Lett. e), TUEL, in ordine all'acquisizioni di beni e servizi, relativi a spese assunte in violazione delle norme giuscontabili, per la parte di cui sia accertata e dimostrata l'utilità e l'arricchimento che ne ha tratto l'ente locale, sempre che rientrino nelle funzioni di competenza dell'ente e sia stata effettuata dal competente servizio una rigorosa istruttoria, all'esito di un vero e proprio procedimento amministrativo che, quindi, accerti la sussistenza delle condizioni predette.

Con riferimento ai requisiti dell' "**utilità e arricchimento dell'Ente**", deve richiamarsi l'orientamento condiviso da varie Sezioni regionali della Corte dei conti secondo cui l'utile d'impresa, in quanto rappresentativo della componente economica della controprestazione integrante il guadagno del privato, non può in alcun modo costituire, come tale, un arricchimento per l'Ente. Pertanto, l'utile d'impresa è determinato dalla giurisprudenza amministrativa in una percentuale del valore dell'appalto (10 % o 5 %) a seconda che si tratti di appalto di lavori o di forniture di beni e servizi. Trattasi del criterio liquidatorio dell'utile di impresa, che viene mutuato dalle cause di risarcimento per equivalente, nel caso in cui non sia possibile la reintegrazione in forma specifica della pretesa dell'impresa ricorrente vittoriosa.

Allegato "B"

Art. 77/bis -Termini per la formulazione dei pareri del revisore

1. La proposta di bilancio di previsione, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e gli allegati obbligatori sono trasmessi a cura della Segreteria, al Revisore dei Conti. Entro quindici giorni dal ricevimento il Revisore esprime il proprio parere.
2. Le proposte di deliberazioni riguardanti l'adozione e/o variazione del Regolamento Comunale di Contabilità, le variazioni di bilancio e di assestamento generale, escluse quelle di competenza della Giunta, del responsabile del servizio finanziario e dei dirigenti, vengono inviate, a cura della Segreteria, al Revisore che esprime il proprio parere entro i successivi sette giorni.
3. Il Conto del Bilancio, il Conto Economico, il Conto del Patrimonio ed i relativi allegati, nonché la relazione illustrativa della Giunta sono trasmessi al Revisore per la relazione di competenza. Il Revisore deve presentare la propria relazione entro 15 giorni dal ricevimento dei documenti.

Art. 77/ter- Pareri su richiesta

1. Ogni gruppo consiliare, con richiesta sottoscritta dal Capogruppo, può richiedere al Revisore parere sugli aspetti economico-finanziari della gestione e sugli atti fondamentali del Comune.
2. Il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale possono richiedere pareri al Revisore su specifici argomenti inerenti le proprie funzioni.

Art.77/quarterObbligo di refertazione

1. Il Revisore dei Conti nel caso riscontri gravi irregolarità nella gestione, dovendo ai sensi dell'art. 239 TUEL comma 1 lett. e) riferire al Consiglio, redige apposita relazione da trasmettere contestualmente al Presidente del Consiglio, al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore Generale se nominato ed al Responsabile del Servizio Finanziario, nonché agli organi titolari delle relative azioni giurisdizionali.

Art. 208. Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria

1. Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che può essere affidato:

- a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le città metropolitane, ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunità montane e le unioni di comuni, anche a società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a cinquecentomila euro, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo;
(lettera modificata dall'articolo 1, comma 4-bis, legge n. 26 del 2001, poi dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014)
- c) altri soggetti abilitati per legge.

Art. 210. Affidamento del servizio di tesoreria

1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.

2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente.

2-bis. La convenzione di cui al comma 2 può prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
(comma aggiunto dall'articolo 13, comma 3, legge n. 183 del 2011)